



COMUNE DI CARATE BRIANZA
Provincia di Monza e della Brianza

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA

INDICE

TITOLO I –DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Contenuto del Regolamento.....	pag.	5
ART. 2 – Osservanza degli Ordini.....	pag.	5
ART. 3 – Attribuzione del compito di far osservare il Regolamento.....	pag.	5
ART. 4 – Campo di applicazione del Regolamento.....	pag.	5
ART. 5 – Facoltà degli Agenti Locali	pag.	5
ART. 6 – Servizi pubblici a domanda individuale, servizi per conto di privati, prestazioni conto terzi di personale dipendente dell'Amministrazione	pag.	6

TITOLO II – DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 7 – Occupazione del suolo pubblico.....	pag.	7
ART. 8 – Obbligatorietà della preventiva domanda	pag.	7
ART. 9 – Durata delle occupazioni	pag.	7
ART. 10 – Revocabilità dell'autorizzazione	pag.	8
ART. 11 – Esazione delle tasse	pag.	8
ART. 12 – Lavori, depositi, cantieri sulle strade	pag.	8
ART. 13 – Precauzioni generali per i cantieri	pag.	8
ART. 14 – Occupazione dei marciapiedi e banchine stradali.....	pag.	9
ART. 15 – Tende solari	pag.	9
ART. 16 – Esposizione di merce o derrate.....	pag.	9
ART. 17 – Commercio ambulante	pag.	10
ART. 18 – Fiere, circhi e manifestazioni varie	pag.	10
ART. 19 – Mercati di gente d'affari.....	pag.	11
ART. 20 – Spettacoli e vetrine richiamanti l'attenzione dei passanti.....	pag.	12
ART. 21 – Uso di scale a mano, aree, di ponti mobili o fissi.....	pag.	12
ART. 22 – Occupazione del suolo pubblico con edicole, chioschi	pag.	12
ART. 23 – Divieti di giochi sul suolo pubblico	pag.	12
ART. 23 bis – Attività di generico campeggio e/o insediamento	pag.	13
ART. 23 ter – Corretto utilizzo delle aree verdi pubbliche o aperte al pubblico e relativi divieti	pag.	13
ART. 24 – Occupazione del suolo pubblico per gare sportive	pag.	14
ART. 25 – Rotolamento di oggetti		(ABROGATO)
ART. 26 – Occupazioni pericolose, moleste o scomode.....	pag.	14
ART. 27 – Sgombero della neve dai marciapiedi, dai balconi e dai tetti	pag.	14
ART. 28 – Carico e scarico di cose.....	pag.	15

TITOLO III – DECORO PUBBLICO

ART. 29 – Affissioni e manifesti	pag.	16
ART. 30 – Insegne, striscioni, vetrine e pubblicità.....	pag.	16
ART. 31 – Cartelli, iscrizioni	pag.	16
ART. 32 – Monumenti, targhe, lapidi	pag.	16
ART. 33 – Imbrattamento di muri, monumenti e di strutture dell'arredo urbano di proprietà comunale	pag.	16
ART. 34 – Danneggiamenti ai beni di proprietà comunale.....	pag.	17
ART. 35 – Divieti di danneggiare impianti pubblici.....	pag.	17
ART. 36 – Divieto di sdraiarsi in luoghi pubblici e di salire su inferriate, cancellate e altri manufatti pubblici	pag.	17

ART. 37 – Conservazione e decoro delle fronti dei fabbricati	pag.	17
ART. 38 – Divieto di stendere la biancheria	pag.	18
ART. 39 – Battitura di panni e tappeti.....	pag.	18
ART. 40 – Rispetto dei giardini, alberi ed aiuole.....	pag.	18
ART. 41 – Atti contro la pubblica decenza, il decoro e la moralità	pag.	18
ART. 42 – Obbligo di tenere gabinetti nei pubblici esercizi	(ABROGATO)	
ART. 43 – Esercizio del bagno e del nuoto	(ABROGATO)	
ART. 44 – Lavature di vetrine, mostre e autoveicoli	pag.	19
ART. 45 – Annaffiature di giardini pubblici e privati	pag.	19
ART. 46 – Trasporto di materiale di facile dispersione	pag.	19
ART. 47 – Nettezza del suolo pubblico	pag.	19
ART. 48 – Raccolta differenziata.....	pag.	20
ART. 49 – Disciplina per lo scarico di rifiuti e spazzature	pag.	20
ART. 50 – Trasporto di materiale con esalazione nauseante	pag.	21
ART. 51 – Pozzi neri e vasche biologiche	pag.	21
ART. 52 – Obbligo della recinzione dei terreni confinanti con il suolo pubblico	pag.	21
ART. 53 – Obblighi per i proprietari di cani.....	pag.	21

TITOLO IV – QUIETE PUBBLICA

ART. 54 – Divieto dell’uso delle sirene; disciplina sugli allarmi.....	pag.	23
ART. 55 – Rumori e suoni nelle abitazioni private	pag.	23
ART. 56 – Grida dei venditori ed altoparlanti pubblicitari	pag.	23
ART. 57 – Canti e schiamazzi, suonatori e ambulanti	pag.	23
ART. 58 – Sale da ballo, cinema e ritrovi	pag.	23
ART. 59 – Disciplina per le attività causa di molestie al vicinato.....	pag.	24
ART. 60 – Obbligatorietà di licenza per determinate attività	pag.	24
ART. 61 – Divieti e limitazioni dell’esercizio di attività di disturbo; mestieri ed industrie particolarmente rumorose	pag.	24
ART. 62 – Limitazioni di orario e di rumori – cantieri edili e stradali.....	pag.	24
ART. 63 – Divieto di tenere animali recanti disturbo.....	pag.	25
ART. 64 – Uso delle campane	pag.	25
ART. 65 – Attività già esistenti	pag.	26
ART. 66 – Biglietti per la circolazione sui mezzi pubblici	pag.	26
ART. 67 – Obbligo di osservanza degli orari di apertura e chiusura dei luoghi pubblici.....	Pag	26

TITOLO V – NORME PER OVVIARE AI PERICOLI D’INCENDIO

ART. 68 – Sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili o combustibili.....	pag.	27
ART. 69 – Autorimesse	pag.	27
ART. 70 – Obbligo di Licenza per i depositi e le vendite di combustibili e materiali infiammabili.....	pag.	27
ART. 71 – Requisiti dei locali, dei depositi e dei luoghi di vendita di combustibili ...	pag.	27
ART. 72 – Fucine e forni	pag.	28
ART. 73 – Accatastamento di legna nei cortili	pag.	28
ART. 74 – Sottoscale e locali di disimpegno	pag.	28
ART. 75 – Camini e canali di tiraggio	pag.	28
ART. 76 – Detenzione di combustibili nei sotterranei e nei solai di case di abitazione.....	pag.	28
ART. 77 – Provvedimenti dell’Autorità comunale.....	pag.	29
ART. 78 – Divieto di usare fiamme libere	pag.	29
ART. 79 – Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali.....	pag.	29

ART. 80 – Prestazioni in caso di incendi	pag.	29
ART. 81 – Obblighi dei proprietari di stabili e degli inquilini.....	pag.	29
ART. 82 – Osservanza delle prescrizioni dell’Autorità	pag.	30
ART. 82bis – Obblighi generali degli esercenti determinate attività a rischio di incendio.....	pag.	30

TITOLO VI – DISCIPLINA SANZIONATORIA

ART. 83 – Disposizioni di carattere generale	pag.	31
ART. 84 – Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.....	pag.	31
ART. 85 – Oblazione in via breve.....	pag.	31
ART. 86 – Sanzioni	pag.	31
ART. 87 – Disposizioni finali e transitorie	pag.	32

**COMUNE DI CARATE BRIANZA
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)**

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1) Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del territorio comunale, nell'interesse dei singoli e della collettività, la salvaguardia del pubblico decoro, della moralità, della libertà e della quiete dei cittadini.

2) Esso ha, inoltre, lo scopo di assicurare e favorire l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle ordinanze emanati dallo Stato, dalla Provincia e dal Comune, reprimendone le eventuali infrazioni, prescrivendone le sanzioni.

Art. 2 – OSSERVANZA DEGLI ORDINI

1) Oltre alle norme in esso contenute, il cittadino è tenuto ad osservare le disposizioni stabilite per singole circostanze dall'Amministrazione comunale e gli ordini, anche verbali, dati dagli addetti della Polizia Locale o dai Funzionari Locali, nei limiti dei poteri loro conferiti dalle leggi e dai regolamenti.

**Art. 3 - ATTRIBUZIONE DEL COMPITO DI FAR OSSERVARE IL
REGOLAMENTO**

1) Il compito di far osservare le norme e le disposizioni qui contenute è affidato prioritariamente al Servizio della Polizia Locale, per mezzo del Corpo della Polizia Locale, nonché agli altri Servizi del Comune, ognuno per la rispettiva competenza.

Art. 4 – CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1) Le norme e le disposizioni del presente regolamento sono applicabili sulle aree pubbliche e le aree private aperte all'uso pubblico del territorio comunale. Per aree private aperte all'uso pubblico s'intendono le aree non recintate ovvero non chiuse in modo da impedire l'accesso e la circolazione di pedoni, veicoli di qualsiasi genere, animali terricoli.

Art. 5 – FACOLTÀ DEGLI AGENTI LOCALI

1) Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in

genere, nei cantieri stradali e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale.

Nel procedere ad operazioni di Polizia Giudiziaria, gli agenti ed ufficiali di P.G. devono attenersi alle disposizioni del codice di Procedura Penale e successive modificazioni.

Le perquisizioni e le ispezioni dei luoghi privati devono essere effettuate secondo le disposizioni previste dall'art. 244 e seguenti del Codice di Procedura Penale. In caso di flagranza di reato, le perquisizioni possono essere effettuate secondo le disposizioni dell'art. 352 del medesimo codice.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 689 del 1981, durante l'attività di accertamento agli agenti e ufficiali di P.L. è consentito effettuare fotografie, rilievi di campioni, misurazioni di pesi e misure, operazioni tecniche e quant'altro risulti idoneo per l'esecuzione dell'accertamento, nei modi e limiti stabiliti dalle leggi.

2) Ai fini di poter effettuare i controlli di sorvegliabilità interna prevista dalle leggi vigenti, non può essere impedito l'accesso agli Agenti ed Ufficiali di Polizia Locale, durante il servizio d'istituto, ai locali interni degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, quand'anche i locali fossero interdetti al pubblico.

Art. 6 – SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - SERVIZI PER CONTO DI PRIVATI

1) I servizi indicati in rubrica sono disciplinati dall'art.33 (Servizi effettuati per conto di privati) del vigente Regolamento di Polizia Locale.

TITOLO II

DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 7 – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1) Definizione: per occupazione s'intende il deposito ovvero occupazione fisica a mezzo di materiali di qualunque genere, anche a mezzo di veicoli adibiti a lavori, non necessariamente rivolti alla strada, occupazioni tramite mezzi d'opera, occupazione a mezzo di strutture fisse o smontabili insistenti sul terreno o sospese su di esso, recinzioni o manufatti di qualunque tipo e materiale, cantieri stradali, tende, banchi, dissuasori di sosta.

2) Nessuna occupazione del suolo pubblico, del sottosuolo e dell'area soprastante il suolo pubblico e delle aree di cui all'articolo 4 del presente regolamento di P.U., potrà essere fatta senza autorizzazione dell'amministrazione comunale.

3) L'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade o piazze a mezzo di installazioni od ingombri non può essere consentita, salvo casi di necessità o di esigenze eccezionali, quando l'installazione o l'ingombro possa ostacolare la circolazione o diminuire la visibilità.

4) L'autorizzazione che riguardi concessioni sia temporanee che permanenti deve risultare da apposito atto o licenza indicante la modalità, lo spazio espresso in metri quadrati o frazioni di essi, la durata temporale, il tributo se dovuto per l'occupazione. Sull'autorizzazione dovranno essere indicati gli estremi d'identificazione del referente reperibile responsabile dell'occupazione medesima.

Art. 8 – OBBLIGATORIETÀ DELLA PREVENTIVA DOMANDA

1) Chiunque intenda occupare, anche temporaneamente, il suolo pubblico con opere, installazioni di qualunque natura o depositi deve presentare domanda, all'amministrazione comunale, indicando gli elementi di cui il comma 4° dell'articolo 7, ed attendere che gli sia concessa per iscritto la licenza. La pratica verrà esaminata dagli Uffici competenti entro 60 gg. dalla data di protocollo della domanda, come previsto dal "Regolamento sul Procedimento Amministrativo" e sarà istruita secondo le procedure amministrative interne, stabilite dagli Uffici medesimi.

L'Autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori, di cui al presente titolo, può chiedere un deposito cauzionale.

2) Chiunque intraprende lavori, effettua occupazione o esegue depositi interessanti le strade e le sue pertinenze nonché le aree pubbliche deve tenere nel luogo dei lavori dell'occupazione o del deposito, il relativo atto autorizzatorio o copia conforme che è tenuto a presentare ad ogni richiesta dei tutori dell'ordine.

Art. 9 – DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1) Per quanto concerne la durata delle occupazioni di suolo pubblico, si rimanda al relativo "Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", approvato con D.C.C. n°37 del 05 maggio 1994 e s.m.i..

Art. 10 – REVOCABILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

1) In qualsiasi momento, l'amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, può sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, alle condizioni contenute nel titolo autorizzatorio nonché per ragioni di viabilità o per altri motivi di interesse pubblico. In osservanza e per gli effetti della legge 241 del 1990, il provvedimento di sospensione o revoca della concessione deve avere forma scritta, tuttavia nei casi di particolare urgenza e necessità, per motivi di ordine pubblico e/o sanità ed igiene, gli ufficiali e/o agenti del corpo di Polizia Locale avranno facoltà di ordinare verbalmente la sospensione della concessione, che dovrà comunque essere ratificata nella forma scritta entro i 7 giorni successivi all'ordine dato.

2) Nel caso di revoca, l'amministrazione comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della concessione, del tributo (se dovuto) relativo alla quota di tassa corrispondente al periodo di tempo intercorrente fra la revoca e la scadenza reale.

Art. 11 – ESAZIONE DELLA TASSA

1) Per quanto concerne la disciplina del presente articolo, si rimanda al relativo "Regolamento per l'applicazione tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", approvato con D.C.C. n°37 del 05 maggio 1994 e s.m.i..

Art. 12 – LAVORI , DEPOSITI, CANTIERI SULLE STRADE.

1) Chiunque compia lavori, depositi o apra cantieri sulle carreggiate, sulle strade e sue pertinenze dovrà attenersi scrupolosamente alle norme specifiche previste dal Codice della Strada. In particolare dovranno essere osservati gli articoli 5 - 6 - 7 - 20 - 21 - 26 - 27 del codice richiamato, gli articoli dal 29 al 46 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S.

2) La strada viene definita secondo l'espressione di cui all'articolo 2 comma 1° del Codice della strada. Tuttavia, qualora dovessero nascere dubbi in merito ai confini delle strade con le aree private aperte all'uso pubblico adiacenti, si applicano i concetti e le definizioni di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.

Art. 13 – PRECAUZIONI GENERALI PER I CANTIERI.

1) Le macchine movimento terra, le macchine operatrici in genere ed ogni altro utensile mobile, durante la sosta o l'interruzione dei lavori, devono essere assicurati al suolo e/o fermati adeguatamente, in modo da non spostarsi da non uscire dalla limitazione del cantiere o comunque invadere l'area di pertinenza dei pedoni e dei veicoli.

2) Durante la sosta o l'interruzione dei lavori, le gru per sollevamento carichi devono essere lasciate in modo tale che il contrappeso delle stesse non insista sul suolo pubblico. Al gancio di sollevamento non devono essere lasciati appesi carichi che possano creare pericolo di caduta di oggetti al suolo. Il gancio, inoltre, non deve essere lasciato in posizione tale da poter dare vita a pericolose oscillazioni (esso deve risultare totalmente sollevato e, in caso di gru a torre, il carrello deve essere lasciato adiacente alla torre). L'installazione e l'uso delle gru deve, comunque, rispettare le prescrizioni specifiche

vigenti in materia ed in particolare, quanto indicato nell'Allegato VI del D.Lvo 9 aprile 2008 n°81.

3) Le protezioni delle cesate, le reti, le funi di carico, i verricelli, i montacarichi, gli argani, le strutture di lavoro, durante la sosta o l'interruzione dei lavori, devono essere assicurati o fermati in modo tale da non sbattere o vibrare, recare rumori molesti, fischi suoni e oscillazioni pericolose .

4) I ponteggi e le strutture annesse devono essere montate a regola d'arte ed in modo tale da non provocare rumori molesti o pericolose oscillazioni. Gli antifurti eventualmente accessori ai medesimi ponti devono essere funzionanti e a norma secondo le leggi previste in materia. Il montaggio, l'uso e lo smontaggio dei ponteggi deve rispettare le prescrizioni specifiche vigenti in materia ed in particolare quanto indicato dal D.Lvo 9 aprile 2008 n°81 (artt. dal 122 al 140).

Art. 14 – OCCUPAZIONE DEI MARCIAPIEDI E BANCHINE STRADALI

1) L'occupazione di marciapiedi o banchine, con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro non è mai consentita davanti ai negozi che non siano di pertinenza di chi la richiede, durante le ore in cui questi sono aperti. I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza. In ogni caso sul marciapiede o sulle banchine deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno m 1,20 di larghezza, se la parte lasciata libera è adiacente la carreggiata e di almeno m 1,50 in ogni altro caso.

2) L'amministrazione comunale può negare la concessione o l'autorizzazione, anche qualora le anzidette misure fossero rispettate, nei casi in cui vi siano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico.

Art. 15 - TENDE SOLARI

1) La concessione per l'installazione di tende solari protese su spazio pubblico oltre ad essere soggetta alla preventiva licenza dell'Amministrazione comunale, è subordinata alla condizione che esse siano mobili e collocate in modo da non nascondere le targhe stradali della toponomastica, la segnaletica verticale, i semafori, i numeri civici e non disturbino la circolazione pedonale sul marciapiede. Non è consentita l'applicazione alle tende solari di tendine mobili, nè laterali, nè frontali.

Le tende solari devono essere immediatamente alzate in caso di forti venti e di pioggia.

2) La responsabilità per qualsiasi danno a cose o persone che qualsivoglia oggetto, fisso o mobile, insistente sul pubblico suolo, da qualunque altezza (grondaie, tettucci, decorazioni, apparecchi di videosorveglianza, fari, ecc.) dovesse cagionare a terzi, ricade sul proprietario dell'oggetto o dell'immobile.

Art. 16 – ESPOSIZIONE DI MERCE O DERRATE

1) Oltre a quanto stabilito dal regolamento di Igiene, le concessioni di occupazione del suolo o spazio pubblico per esposizioni di merci o derrate ecc. all'esterno dei negozi, possono essere fatte, purché non arrechino intralcio al movimento dei pedoni e non arrechino danni.

Per l'esposizione di frutta e verdura è fatto obbligo posizionare le merci ad un minimo di altezza di m 0,70 dal suolo.

2) In relazione a quanto già stabilito dall'articolo 13 del presente regolamento non potranno essere concesse licenze quando i marciapiedi siano di larghezza inferiore a m 1,50, né quando siano di larghezza superiore, ma con circolazione pedonale intensa. Non è ammessa l'occupazione per merci e prodotti gocciolanti o che possano lordare i passanti ed il suolo pubblico.

Non è ammessa l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata alla circolazione dei veicoli.

Art. 17 – COMMERCIO AMBULANTE

1) E' vietato l'esercizio del commercio in forma ambulante sul territorio comunale senza autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione. Quest'ultima potrà concedere, per tempo limitato, a coloro che ne facciano espressa domanda e per particolari contingenze, speciali permessi temporanei per favorire l'immediato smaltimento di determinate derrate. Inoltre, dovranno essere fatte salve le esigenze viabilistiche evitando i permessi in corrispondenza degli incroci, delle curve ed altre località ove possa determinarsi disturbo alla circolazione. La predetta attività di commercio ambulante, inoltre, è consentita nei giorni feriali dalle 8:30 alle ore 13:00 e dalle 14:30 alle 19:30.

2) E' vietato, su tutto il territorio comunale, l'esercizio del commercio ambulante ed itinerante per la somministrazione di alimenti e bevande, ad eccezione di particolari manifestazioni e fiere autorizzate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

3) Durante lo svolgimento delle fiere e dei mercati è comunque sempre vietato l'esercizio del commercio in forma ambulante ed itinerante nella frazione territoriale interessata alla fiera o al mercato, nonché a meno di 1000 metri dal confine delle medesime manifestazioni commerciali.

4) Nell'esercizio dell'attività commerciale in forma ambulante è vietato recare molestia e disturbo a terzi, nonché richiamare l'attenzione con rumori o schiamazzi o parole sconvenienti.

5) L'eventuale uso di altoparlanti dovrà essere appositamente autorizzato e contenersi nei limiti e condizioni ivi disciplinati.

Il presente regolamento è comunque subordinato al rispetto della vigente normativa specifica in materia di commercio.

Art. 18 – FIERE, CIRCHI E MANIFESTAZIONI VARIE

1) Le fiere e le altre manifestazioni o spettacoli che occupano anche provvisoriamente con veicoli, baracche, banchi, palchi, tende, tendoni e simili aree pubbliche possono, di regola, essere consentite nelle zone che si prestino a tali svolgimenti, in rapporto alla loro natura, con la preoccupazione di ridurre al minimo il disturbo alle esigenze viabilistiche ed alle abitazioni civili circostanti. E' fatto obbligo al richiedente l'autorizzazione per i suddetti eventi di designare la persona responsabile,

indicando le sue complete generalità che verranno adeguatamente controllate da parte degli uffici comunali, salvo il fatto che si tratti di persona conosciuta, nonché le modalità per la sua certa reperibilità.

2) L'attività circense è autorizzata nelle aree individuate mediante delibera di Giunta e una volta terminata, ovvero sgomberata l'area occupata dalle strutture indicate al comma 1, le successive attività circensi potranno essere autorizzate non prima che siano trascorsi 120 giorni.

Le domande delle attività circensi devono pervenire, all'ufficio protocollo del Comune, almeno 60 giorni prima della data d'inizio attività. La data e l'ora di presentazione delle domande faranno fede per il titolo di precedenza per il rilascio delle autorizzazioni.

3) L'occupazione di suolo pubblico per quanto sopra precisato è subordinato alla preventiva autorizzazione amministrativa, che sarà accordata previo parere del comando di Polizia Locale, dei nulla osta igienico-sanitari e veterinari, previ accordi col servizio di nettezza urbana, per quanto possa essere di competenza e dietro versamento della prevista cauzione stabilita dal consiglio comunale in materia di disciplina di tariffe per l'occupazione del suolo pubblico. Particolare riguardo dovrà essere osservato nel controllo dello stato di pulizia dei luoghi e dell'avvenuto corretto smaltimento dei rifiuti d'ogni genere prodotti a seguito delle suddette attività svolte sul pubblico suolo. Il Consiglio Comunale potrà deliberare apposito tariffario per la copertura dei costi derivanti dallo smaltimento di detti rifiuti che dovranno essere conferiti in apposita area, individuata dagli uffici comunali e comunicata al responsabile designato, unitamente all'autorizzazione stessa. In assenza di apposita delibera, verranno utilizzate le tariffe vigenti pro-tempore per attività simili, rapportate alla superficie dell'area utilizzata ed al periodo concesso di occupazione del suolo. Il Consiglio Comunale potrà altresì deliberare l'istituzione di ulteriore cauzione a carico del richiedente, da prestarsi in denaro o a mezzo di adeguata polizza fidejussoria a favore dell'Amministrazione, a garanzia del corretto smaltimento dei rifiuti (come da autorizzazione) una volta terminato l'utilizzo del suolo pubblico. In tale caso la cauzione verrà restituita. Nel caso in cui i rifiuti risultassero dispersi nell'ambiente la cauzione verrà trattenuta o la fideiussione verrà escussa, onde ristorare l'Amministrazione per i costi di ripristino dei luoghi. Il responsabile dell'Ufficio ecologia provvederà al controllo dei luoghi ed alla notifica all'Amministrazione del nulla osta per il rilascio della cauzione. Particolari procedure semplificate o agevolate potranno essere individuate dalla Giunta nel caso di manifestazioni no-profit o di beneficenza. La cauzione è, pur sempre, dovuta qualora l'occupazione in argomento, così come in seguito precisato, riguardasse aree private, poiché la finalità da perseguire è quella di una restituzione dell'area in condizione igieniche normali.

A tal fine, i titolari o responsabili di spettacoli itineranti come giostre, circhi e manifestazioni varie, saranno tenuti a sottoscrivere l'impegno di un'assunzione di responsabilità oggettiva, qualora nel periodo di insediamento delle loro attività, l'area data loro in gestione venga in qualsiasi modo deturpata, danneggiata o insudiciata con rifiuti di qualsivoglia natura. Qualora detti inconvenienti venissero riscontrati dagli Organi preposti al controllo, le spese di ripristino delle aree nella situazione pregressa, nonché le eventuali sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento o da altre disposizioni di Legge, verranno ipso facto, addebitate ai soggetti in premessa individuati, cui è demandata la corretta gestione delle aree loro assegnate.

L'autorizzazione Amministrativa, quale provvedimento di Polizia Amministrativa, è sempre necessaria anche quando siano interessate aree private.

Art. 19 – MERCATI DI GENTE D’AFFARI

1) I mercanti, negozianti, produttori o gente d’affari che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli, devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti in luogo e sono, altresì, tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

Art. 20 – SPETTACOLI E VETRINE RICHIAMANTI L’ATTENZIONE DEI PASSANTI

1) Chiunque intenda allestire spettacoli, vetrine animate, proiezioni, audizioni, annunci di risultati sportivi, tali da essere uditi o visti dalla pubblica via e da richiamare l’attenzione dei passanti provocando la formazione di gruppi di persone, deve chiedere preventiva licenza all’amministrazione comunale che può negarla quando i marciapiedi non siano di larghezza sufficiente e possa recare intralcio sia alla circolazione stradale, che al movimento pedonale.

Art. 21 – USO DI SCALE A MANO, AREE, DI PONTI MOBILI O FISSI

1) L’uso di scale a mano è permesso (purché non sia fatto per conto di terzi) senza licenza dell’amministrazione comunale, per un periodo di tempo non superiore ad un’ora ed alla condizione che le scale siano stabilmente assicurate al suolo. L’uso di scale a mano, aree di ponti mobili o fissi o a cavalletti, se fatti per conto di terzi, sono subordinati a licenze dell’amministrazione comunale. Nei casi di assoluta urgenza, la licenza può essere richiesta anche immediatamente dopo l’inizio dell’uso. L’amministrazione comunale può assoggettare la licenza a prescrizioni e limitazioni d’orario.

Art. 22 – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CON EDICOLE, CHIOSCHI

1) La concessione di erigere sul suolo pubblico edicole o chioschi ovvero installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e alle curve. La predetta concessione non può essere accordata neppure sotto i portici o sottopassaggi in genere.

Art. 23 – DIVIETI DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO

1) Sul suolo pubblico adibito a transito sia dei veicoli che pedonale è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva che possa recare disturbo alla circolazione.

2) E’ assolutamente vietato sul suolo pubblico l’uso dei pattini, di trampoli nonché di acceleratori di andatura.

3) E’ vietato sul suolo pubblico il gioco del calcio.

4) E' facoltà dell'amministrazione comunale consentire l'uso dei pattini in determinate zone e con le limitazioni di orario che riterrà opportune.

5) L'attività ludica dell'aeromodellismo, su suolo pubblico o aperto al pubblico, è consentita previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, la quale indicherà i luoghi e le modalità per detta attività.

6) In ogni caso, la responsabilità per danni a cose o persone verificatesi in coincidenza di eventi consentiti ed in caso di trasgressione delle suddette disposizioni, ricadono interamente in capo a chi le ha provocate.

ART. 23bis – ATTIVITA' DI GENERICO CAMPEGGIO E/O INSEDIAMENTO

1) Su tutto il territorio comunale è vietata ogni attività di campeggio tramite auto-caravan, roulotte e altri veicoli destinati ad un uso analogo (compresi carrelli/tenda e carrelli-appendice), in aree che non siano all'uopo autorizzate ed attrezzate e che siano prive dei requisiti minimi di igiene e sanità, nonché sfornite di acqua potabile, di allacciamento alla rete elettrica ed a quella fognaria, di servizi igienici, di quello per la raccolta dei rifiuti etc..

2) E' vietato altresì il montaggio e l'installazione, allo stesso scopo, di tende e/o strutture simili, nonché il semplice bivacco all'aperto con strumenti ed attrezzature anche di carattere minimale, come meglio specificato nel successivo art. 23 ter.

3) E' fatta eccezione al divieto di cui al comma precedente, previa specifica autorizzazione, per quanto riguarda gli spettacoli, le strutture ed i mezzi relativi ai circhi equestri ed agli spettacoli itineranti (come ad es. le giostre), per un periodo di tempo determinato e con le garanzie richieste per la tutela del decoro, dell'igiene e la salvaguardia delle aree interessate.

4) E' fatto, inoltre, espressamente divieto ai proprietari di terreni o di aree, che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 1° dell'art.23bis, di consentire, a qualsiasi titolo, l'uso di detti terreni o aree, per le attività di insediamento di cui al presente oggetto.

5) La sosta dei veicoli in premessa citati, laddove consentita, deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'art.185 del vigente Codice della Strada.

6) Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 1° e 2° del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art.86 comma 2° del presente Regolamento di Polizia Urbana.

7) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque avendo a qualsiasi titolo la disponibilità di terreni o aree di proprietà privata, venutone a conoscenza, consenta le attività di cui ai commi 1° e 2° del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art.86 comma 3° del presente Regolamento.

8) Il Sindaco, in caso di emergenze sanitarie o per i motivi di igiene pubblica in premessa citati, adotta apposita ordinanza di sgombero, nei confronti dei trasgressori, ai sensi e per gli effetti dell'art.50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 23 ter – CORRETTO UTILIZZO DELLE AREE VERDI PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO E RELATIVI DIVIETI

1) All'interno dei parchi, dei giardini pubblici e di tutte le aree verdi pubbliche o aperte al pubblico, è severamente vietato:

- organizzare bivacchi ed installare strutture anche portatili quali, a mero titolo di esempio: tavolini, ombrelloni e gazebo attraverso le quali vengano consumati veri e propri pasti, salvo il caso in cui, previa motivata richiesta, venga rilasciata apposita

autorizzazione da parte dell'Ufficio di Polizia Locale. E' invece ammessa la possibilità di consumare una merenda sull'erba, nel rispetto di quanto indicato nei punti a seguire;

- accendere fuochi e barbecue per la cottura di vivande o per qualsiasi altro scopo;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi genere ed imbrattare i manufatti o le attrezzature pubbliche;
- organizzare giochi che provochino schiamazzi e disturbo alla quiete delle persone;
- usare radio, televisori portatili ed altri apparecchi sonori ad alto volume;
- introdurre veicoli a motore di qualsiasi genere. Nei giardini di ville e proprietà pubbliche ove sono presenti percorsi o sentieri pedonali, i velocipedi possono essere condotti esclusivamente a mano. Sui percorsi ciclopedonali del Parco Valle Lambro, posti all'interno dei confini del Comune di Carate Brianza, è possibile, invece, circolare a bordo del velocipede, osservando le dovute cautele e nel rispetto delle norme vigenti;
- introdurre cani sciolti o altri animali;
- organizzare giochi con la palla al di fuori degli spazi destinati.

2) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto, qualora il fatto non costituisca più grave reato, alla sanzione amministrativa prevista dall'art.86 comma 2° del presente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 24 – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER GARE SPORTIVE

1) Gli organizzatori di gare sportive o manifestazioni su strade pubbliche devono darne avviso all'amministrazione comunale, indicando tutti gli elementi necessari utili per poter predisporre il servizio più idoneo, anche nel caso in cui venisse richiesta la prestazione di personale dipendente dell'Amministrazione, secondo la procedura stabilita dall'articolo 8 del presente Regolamento.

Art. 25 – ROTOLAMENTO DI OGGETTI - (ABROGATO)

Art. 26 – OCCUPAZIONI PERICOLOSE, MOLESTE O INCOMODE

1) Nei luoghi pubblici è vietato gettare e fare depositi che possano in ogni modo creare pericolo, ostacolo od incomodo alla libera circolazione, senza le necessarie precauzioni.

2) I vasi da fiori od ornamenti ed altri oggetti posizionati sui davanzali o balconi, parapetti e simili devono essere assicurati in modo da non precipitare sul suolo pubblico sottostante anche per cause determinate da condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli, rimanendo comunque esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione.

Art. 27 – SGOMBERO DELLA NEVE DA BALCONI, TETTI ED ALBERI

1) Durante e dopo le nevicate i proprietari degli edifici devono assicurarsi che l'accumulo di neve sui tetti e sui balconi, non ne comprometta la stabilità o risulti pericoloso in caso di caduta.

2) Analoghe precauzioni devono essere adottate in caso di accumulo delle precipitazioni nevose sulle chiome o sui rami di alberi che potrebbero cedere o spezzarsi, sotto il peso della coltre nevosa.

3) In caso di prevedibile caduta di masse di neve da tetti, balconi, alberi e qualsivoglia altra sporgenza sopraelevata di proprietà di privati, i proprietari devono adottare tutte le necessarie precauzioni per scongiurare tale pericolo. Qualora si rendesse necessario provvedere alla chiusura di strade o all'interdizione di spazi ed aree pubbliche, i soggetti interessati dovranno tempestivamente avvisare (anche a mezzo telefono) la Polizia Locale affinché possa intervenire prontamente, adottando i provvedimenti del caso.

4) E' comunque fatto divieto ai privati di scaricare sul suolo pubblico, la neve proveniente dalle loro proprietà ed in particolar modo di gettare o cospargere la stessa sulle carreggiate delle strade.

Art. 28 – CARICO E SCARICO DI COSE

1) Le fermate, le soste temporanee dei mezzi di trasporto per caricare e scaricare persone e cose, non sono calcolate come occupazioni di suolo pubblico e devono essere limitate al tempo strettamente necessario.

Si dovranno, in ogni caso, sempre osservare le disposizioni previste dal Codice della Strada.

In caso di eccezionali esigenze di viabilità, il Comando di Polizia Locale può fissare, di volta in volta e per qualsiasi località, limiti d'orario e permessi di soste.

Le operazioni di carico e scarico di cui al presente articolo, devono essere compiute con sollecitudine senza interruzione, evitando di danneggiare il suolo pubblico ed in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica.

Ad operazione ultimata, il suolo deve presentarsi pulito ed in caso di inosservanza, l'Amministrazione comunale può provvedere direttamente salvo rivalsa della spesa sostenuta verso i responsabili, quando questi ultimi sono individuabili nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.

TITOLO III

DECORO PUBBLICO

Art. 29 – AFFISSIONI E MANIFESTI

1) E' fatto divieto di effettuare l'affissione di manifesti, striscioni ed avvisi in genere, di qualunque natura, se non per il tramite dell'apposito ufficio municipale.

Art. 30 – INSEGNE, STRISCIONI, VETRINE E PUBBLICITÀ'

1) Oltre a quanto stabilito dal regolamento pubblicità e affissioni e dal regolamento di edilizia, sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose, infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade che, per forma, disegno, colorazione o ubicazione, possono, a giudizio dell'amministrazione comunale, ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che riproducano abbagliamento. E' vietato esporre vetrine, anche di sporgenza minima, ove il marciapiede o la banchina sia inferiore a m 1,50.

2) Gli striscioni pubblicitari sono autorizzati solo negli appositi impianti installati sul territorio comunale. La loro installazione, fuori dagli appositi impianti, può essere autorizzata dall'Amministrazione comunale solo in casi eccezionali e per manifestazioni patrocinate dalla stessa Amministrazione o comunque da essa autorizzate. E' autorizzata l'esposizione di cartelli o striscioni da parte di associazioni senza scopo di lucro, in occasione di manifestazioni, feste popolari, ricorrenze varie o iniziative particolari autorizzate dall'amministrazione. In ogni caso, è vietata l'installazione di striscioni pubblicitari sugli alberi e muri, anche di proprietà dei privati.

Art. 31 – CARTELLI, ISCRIZIONI

1) Il collocamento di cartelli, iscrizioni di qualunque specie ed in genere opere, sia di carattere temporaneo che permanente, potrà essere consentito quando siano salvaguardati il panorama, l'arte e la storicità dei luoghi e la viabilità.

Art. 32 – MONUMENTI, TARGHE, LAPIDI

1) Prima di collocare monumenti o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze, è necessario ottenere l'autorizzazione dall'Amministrazione comunale sentito il parere della commissione edilizia, previo parere del Comando di Polizia Locale. A tale scopo, dovranno essere presentati, uniti alla domanda, i disegni, i modelli o le fotografie, nonché il testo dell'epigrafe o quant'altro potrebbe essere richieste dal caso.

Art. 33 – IMBRATTAMENTO DI MURI, MONUMENTI E DI STRUTTURE DELL'ARREDO URBANO DI PROPRIETÀ' COMUNALE

1) E' vietato recare danno, imbrattare con scritti, figure disegni, murales, o in altri modi, i monumenti, le mura degli edifici pubblici e i muri privati visibili dalla pubblica via,

marciapiedi, carreggiate ed i lastricati delle vie e delle piazze, spallette dei corsi d'acqua e dei ponti, sedili, panchine, colonne, fontane, dissuasori di sosta e qualunque struttura dell'arredo urbano.

E' altresì vietato imbrattare con scritti disegni, murali, o altri modi, i veicoli adibiti al trasporto pubblico e tutti i veicoli in generale.

Sono fatte salve e vengono applicate secondo il principio della specialità di cui all'art. 9 della legge 689 del 1981, le norme in materia, previste dal Codice della Strada.

Art. 34 – DANNEGGIAMENTI AI BENI DI PROPRIETA' COMUNALE

1) E' vietato danneggiare, in qualunque modo, i beni di proprietà comunale posti sia all'interno che all'esterno dei luoghi pubblici, come, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, i libri della biblioteca, i tavoli, le sedie e gli accessori degli uffici comunali. E' vietato imbrattare o danneggiare le tombe ed i monumenti funebri pubblici e privati, posti all'interno dei cimiteri.

Art. 35 – DIVIETO DI DANNEGGIARE IMPIANTI PUBBLICI

1) Fatto salvo il principio di specialità delle norme è vietato:

- otturare le caditoie dei bagni pubblici e delle fogne o introdurre materiale solido e spazzature;
- imbrattare o danneggiare in qualsiasi modo i gabinetti e i locali ove si trovano;
- impedire o diminuire l'efficacia dell'uso o recare danno, in qualunque modo, agli oggetti della pubblica illuminazione, alle linee aeree, ai binari ferroviari, alle segnalazioni stradali, alle fontane e fontanelle, alle panchine, ai monumenti ed a ogni altra cosa destinata al pubblico.
- E' vietato a chiunque di sedersi sulle panchine, sedie e sedili dei mezzi pubblici o privati adibiti a servizio pubblico, con i piedi appoggiati sul piano di seduta o sedile adiacente.

Art. 36 – DIVIETO DI SDRAIARSI IN LUOGHI PUBBLICI E DI SALIRE SU INFERRIATE, CANCELLATE E ALTRI MANUFATTI PUBBLICI.

1) E' vietato sdraiarsi sulle panchine pubbliche, sedere o sdraiarsi nei giardini pubblici nelle strade, nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.

2) E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

Art. 37 – CONSERVAZIONE E DECORO DELLE FRONTI DEI FABBRICATI

1) E' fatto obbligo ai proprietari di mantenere sempre le pareti esterne delle case verso le pubbliche strade ed i muri di cinta, ben riparati e decentemente tinteggiati, con tutti gli accessori dei balconi, finestre, grondaie ben assicurate.

Gli accessori esposti ed insistenti sulla pubblica via devono essere assicurati in modo da evitarne la caduta, anche per effetto di eventi meteorologici particolarmente violenti.

Art. 38 – DIVIETO DI STENDERE LA BIANCHERIA

1) E' vietato tenere distesi, biancheria, panni, o similari al di fuori delle finestre, dei balconi, dei terrazzi o nei giardini, se visibili dal suolo pubblico.

Art. 39 – BATTITURA DI PANNI E TAPPETI

1) E' vietato battere panni, tappeti, tende, stuoie dalle finestre, balconi, terrazze prospicienti il suolo pubblico, pulire oggetti, innaffiare piante o fiori che comunque possono lasciar cadere rifiuti o residui o acqua sul suolo pubblico sottostante.
Le suddette operazioni potranno essere consentite, sugli spazi privati, dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Art. 40 – RISPETTO DEI GIARDINI, ALBERI E AIUOLE

1) Nei viali, giardini e nei pubblici passaggi ove esistono aiuole od alberi è vietato:

- cogliere fiori, strappare fronde o virgulti e recare in qualunque modo danno alle piante, alle siepi agli steccati di recinzioni, cabine di attesa, cabine telefoniche pubbliche, ai sedili dei mezzi adibiti ai trasporti pubblici, panchine, acquedotti, fontane, vasche e qualsiasi altro oggetto posto a pubblico uso od ornamento;
- passeggiare sui tappeti erbosi, sulle aiuole ed in qualunque altra parte non determinata a pubblico passaggio ed introdurre cani od altri animali;
- salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliarvi contro pietre, bastoni, incendiarli o danneggiarli in qualsiasi modo.

Senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione, nei giardini pubblici è vietato transitare ed introdurre anche a spinta ciclomotori, motocicli o veicoli a motore in genere (ad esclusione di quelli alimentati a corrente, destinati al trasporto di persone invalide o al gioco dei bambini).

Art. 41 – ATTI CONTRO LA PUBBLICA DECENZA, IL DECORO E LA MORALITÀ

1) E' rigorosamente vietato mostrare alla pubblica vista nudità che offendono il pudore, piaghe o deformità ributtanti.

2) E' vietato sputare a terra nei locali pubblici, sulla pubblica strada e a bordo dei mezzi adibiti al trasporto pubblico, introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, giocare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza, al decoro e alla moralità.

3) E' vietato soddisfare alle corporali esigenze fuori dai luoghi a ciò destinati, così come è vietato pure allontanarsi dai gabinetti, senza avere rimesso gli abiti completamente in ordine.

4) E' comunque vietato spogliarsi completamente dove possa giungere la vista del pubblico o dei vicini, anche solo per cambiarsi d'abito, in caso di manifestazioni sportive o altro.

Art. 42 – OBBLIGO DI TENERE GABINETTI NEI PUBBLICI ESERCIZI - (ABROGATO)

Art. 43 – ESERCIZIO DEL BAGNO E DEL NUOTO - (ABROGATO)

Art. 44 – LAVATURE DI VETRINE, MOSTRE E AUTOVEICOLI

1) Al fine di evitare pericolose formazioni di ghiaccio per i pedoni, è vietata la lavatura con acqua delle vetrine e delle mostre collocate all'esterno dei negozi dal 15 dicembre al 15 febbraio. Durante il periodo sopra indicato è consentita la pulitura con sostanze in polvere o simili vaporizzate, che non disperdano comunque acqua.

La lavatura delle vetrine o mostre collocate all'esterno dei negozi non potrà essere eseguita dopo le ore 10 e non deve comunque arrecare intralcio alla viabilità.

2) Sull'area pubblica, di cui la definizione dell'articolo 4 del presente Regolamento, è vietata il lavaggio dei veicoli di ogni specie.

Art. 45 – INNAFFIATURE DI GIARDINI PUBBLICI E PRIVATI

1) L'innaffiatura dei giardini pubblici e privati è consentita solo dopo il tramonto.

2) L'Amministrazione comunale può, con proprio provvedimento, disciplinare gli orari per innaffiare i giardini pubblici o privati e in caso di pubblica necessità, limitarne diversamente l'attività.

Art. 46 – TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE

1) Fatte salve le norme specifiche in materia previste dal Codice della strada, il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione come sabbia, calcina e detriti, liquidi e altro, deve essere effettuato su carri atti al trasporto, in modo che non venga disperso sul suolo pubblico.

Per le sostanze polverose, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai contravventori oltre alla sanzione amministrativa che sarà loro comminata è fatto obbligo di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico.

Art. 47 – NETTEZZA DEL SUOLO PUBBLICO

1) Fatto salvo la normativa specifica in materia, come il D.lgs. n° 152 del 2006 e successive modificazioni, è severamente vietato gettare od abbandonare rifiuti, carta o involucri o materiali di ogni genere, insudiciare con altri mezzi, sbattere tappetini, svuotare posacenieri o adottare comportamenti simili.

2) I cittadini devono servirsi degli appositi portarifiuti stradali solo ed esclusivamente per il piccolo rifiuto. E' vietato depositare sacchetti di qualsiasi dimensione con spazzatura, bottiglie, lattine ecc. al di sopra o in prossimità dei cestelli portarifiuti stradali. I cittadini devono servirsi della discarica comunale per lo smaltimento dei rifiuti non compatibili con la disciplina della raccolta differenziata, attenendosi agli orari ed alle modalità stabiliti dall'Amministrazione.

E' vietato l'abbandono dei rifiuti in prossimità della discarica e sullo sbocco del carraio d'accesso.

E' vietato l'abbandono di qualsiasi genere di rifiuto sul ciglio di strade, campi, banchine, sponde o alvei fluviali. Rimane consentita la sola esposizione dei rifiuti conferibili al servizio di nettezza urbana, nei giorni e nelle ore consentiti dal vigente regolamento ed esclusivamente in prossimità dell'ingresso o del passo carraio di abitazioni, esercizi commerciali od industriali che li abbiano prodotti. E' sempre vietato creare accumuli a discarica di qualsivoglia rifiuto, sia su suolo pubblico che privato ed in particolar modo in prossimità di aiuole, giardini pubblici o privati, rotonde stradali, all'incrocio di strade, sia nel perimetro abitato che all'esterno di questo. L'Amministrazione incoraggerà le segnalazioni di coloro che assistono ad episodi di discarica sul suolo pubblico e di danneggiamento di arredi urbani, segnalando elementi che favoriscano l'individuazione del trasgressore.

3) E' vietata sul suolo pubblico, di cui la definizione dell'articolo 4 del presente Regolamento, la distribuzione di qualsiasi oggetto che possa recare pregiudizi alla nettezza o disturbo alla circolazione veicolare e pedonale.

4) E' fatto obbligo di provvedere alla nettezza del suolo pubblico a chiunque l'abbia diminuita, anche nel compiere qualsiasi atto permesso dalle norme in vigore.

5) I veicoli, mezzi d'opera, per il movimento di terra provenienti o diretti ai cantieri non devono imbrattare o sporcare, nei limiti del possibile, il manto stradale adiacente al cantiere stesso.

6) I conducenti dei trattori agricoli e/o macchine agricole in genere, provenienti e diretti ai fondi, non devono imbrattare o lordare il manto stradale nella corrispondenza e nella prossimità al fondo stesso.

7) E' vietato l'utilizzo di bombolette spray per l'erogazione di schiume o altre sostanze chimiche simili, anche in occasione della festa di carnevale. Detti materiali costituiscono oggetto di confisca amministrativa.

Art. 48 – RACCOLTA DIFFERENZIATA

1) Tutti i cittadini sono obbligati ad attenersi alle norme relative alla raccolta differenziata, stabilite con regolamenti o provvedimenti dell'Amministrazione comunale.

2) E' vietato depositare rifiuti diversi per specie nelle immediate vicinanze dei raccoglitori preposti per la raccolta differenziata, ovvero utilizzare gli stessi raccoglitori per abbandonare rifiuti diversi da quelli previsti dal medesimo. E' altresì vietato depositare bottiglie od involucri di vetro nelle immediate vicinanze delle apposite campane di raccolta, anche nel caso in cui queste fossero piene e non ricettive.

Art. 49 – DISCIPLINA PER LO SCARICO DI RIFIUTI E SPAZZATURE

1) Tutti i cittadini devono attenersi alle disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale, mediante provvedimenti specifici che disciplinano modalità ed orari, relativi allo smaltimento dei rifiuti. Delle violazioni del presente regolamento e alle disposizioni impartite dagli uffici dell'Amministrazione comunale risponde, in qualità di responsabile solidale con il trasgressore, l'amministratore del condominio, l'amministratore delegato dell'impresa, il responsabile dei lavori per i cantieri.

2) E' proibito nell'interno delle case, dei cortili, nelle vicinanze di abitazioni, qualunque ammasso di spazzatura e di qualunque materiale fermentabile e che possa produrre cattive esalazioni. E' pure vietato lo scarico di tutti i materiali lungo i corsi dei torrenti o fiumi, nonché nelle cave anche quando siano di proprietà privata.

3) E' vietato lo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 2 a mezzo containers o cassonetti, se non previa licenza dell'Amministrazione comunale.

Art. 50 – TRASPORTO DI MATERIALE CON ESALAZIONE NAUSEANTE

1) E' vietato trasportare animali morti in carri o automezzi non perfettamente chiusi. Il carico od il trasporto di materiale con esalazioni nauseanti od insalubri, (letame, ossa, pelli altre sostanze putrefatte), dovrà eseguirsi nei giorni feriali dalla mezzanotte alle sei. Detti trasporti dovranno sempre effettuarsi per la via più breve e con carri che non permettano dispersioni di detta materia. E' assolutamente vietata la sosta nei centri abitati ai mezzi carichi di detti materiali.

Art. 51 – POZZI NERI E VASCHE BIOLOGICHE

1) La vuotatura dei pozzi neri e lo spurgo delle vasche biologiche dovranno essere effettuate con sistema pneumatico e qualora non sia possibile, potrà avvenire con altro sistema approvato preventivamente dall'ufficio Sanitario. L'operazione di vuotatura e di spurgo dovrà compiersi non prima delle ore 24 e non dopo le ore 5 dal 1° di aprile al 30 settembre e le ore 6 dal 1° ottobre al 31 marzo. Si dovrà effettuare in modo che non avvengano dispersioni di materie sul suolo pubblico e qualora dovessero verificarsi, l'interessato dovrà immediatamente provvedere alla perfetta pulizia del suolo con sufficiente lavaggio sia con acqua che con soluzione disinfettante e deodorante.

Art. 52 – OBBLIGO DELLA RECINZIONE DEI TERRENI CONFINANTI CON IL SUOLO PUBBLICO

1) I proprietari di terreni confinanti con il suolo pubblico, nella parte istituita centro abitato del territorio comunale, dovranno recingere solidamente i terreni stessi in modo che nessuno si possa liberamente e facilmente introdurre. La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco, anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario per la sicurezza ed il decoro, la morale o necessario nel pubblico interesse. Il progetto della recinzione dovrà essere presentato all'ufficio tecnico comunale competente e dovranno, in ogni modo, essere evitate recinzioni posticce effettuate con filo di ferro spinato o altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

Art. 53 – OBBLIGHI PER I PROPRIETARI DEI CANI

1) I proprietari di cani hanno l'obbligo di sottoporre i propri animali alla registrazione anagrafica canina nonché all'applicazione del tatuaggio o del microchip. Su tutto il territorio comunale è vietato lasciare liberi i cani di proprietà. Sull'area pubblica o privata aperta al pubblico, i cani dovranno essere sempre accompagnati dai loro proprietari o conduttori.

2) I cani e gli animali in genere devono essere custoditi e accuditi dai loro proprietari con la massima diligenza e cura, nel rispetto delle vigenti normative in materia. Nelle proprietà private qualora i cani fossero trattenuti da funi di vincolo, queste devono

garantire un'adeguata possibilità di movimento libero all'animale. In particolare, la catena dev'essere mobile e di lunghezza non inferiore a metri 4,00 e dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità con anello agganciato ad una fune di scorrimento di adeguata lunghezza e comunque non inferiore a metri 4,00. L'uso di catene anche mobili o ancorate a funi di scorrimento non può essere esteso all'arco dell'intera giornata.

La lunghezza della catena dovrà consentire al cane di raggiungere il riparo adeguatamente coibentato dal caldo e dal freddo, nonché le ciotole dell'acqua e del cibo. Gli stessi animali devono poter disporre di un riparo dalle intemperie e dal sole, nonché di una bacinella d'acqua fresca e pulita per dissetarsi e di cibo in quantità sufficiente, sempre presenti.

3) E' affidata al Sindaco (o suo delegato) la tutela degli animali ritrovati nel territorio comunale ed affidati a strutture ed associazioni che li accudiscono, a seguito di esistenti accordi o convenzioni.

TITOLO IV

QUIETE PUBBLICA

Fatto salvo quanto espressamente previsto dal locale "Regolamento delle Norme Tecniche di Attuazione della Classificazione Acustica", ritenuto gerarchicamente prevalente nella risoluzione di eventuali conflitti tra norme rilevabili nel raffronto col presente titolo IV, si dispone:

Art. 54 – DIVIETO DELL'USO DELLE SIRENE; DISCIPLINA SUGLI ALLARMI

1) E' vietato, sul territorio, l'uso delle sirene comprese quelle degli stabilimenti industriali usate per il segnale di inizio o di cessazione del lavoro.

2) Per quanto riguarda le apparecchiature d'allarme, il loro suono (sia continuo sia intermittente) dovrà contenersi nel limite massimo di 10 minuti. In caso di assenza dei proprietari, questi dovranno provvedere affinché altre persone incaricate siano in grado (nel caso di attivazione dell'allarme) d'intervenire tempestivamente, per il rispetto della quiete pubblica, a disattivare il dispositivo nell'ambito della disciplina di cui innanzi.

3) Fatte salve le norme speciali in materia, gli allarmi dei veicoli devono essere tempestivamente disattivati dai loro proprietari o delegati. Dalle ore 22 alle ore 7 i veicoli in sosta, oggetti di allarmi antifurto in funzione e non disattivati da almeno due ore, possono essere rimossi dalle forze dell'ordine e ricoverati in luoghi custoditi ove non rechino disturbo alla quiete pubblica. La restituzione del veicolo all'avente diritto sarà consentita previo pagamento delle spese di rimozione, custodia e della pertinente contravvenzione.

Art. 55 – RUMORI E SUONI NELLE ABITAZIONI PRIVATE

1) E' vietato produrre o lasciar produrre nelle abitazioni private rumori, suoni, canti che possano comunque recare disturbo ai vicini.

2) A tale limitazione sono pure soggetti gli apparecchi radio, televisori, computers e congegni elettronici in genere.

Art. 56 – GRIDA DEI VENDITORI ED ALTOPARLANTI PUBBLICITARI

1) E' fatto divieto ai venditori anche quelli muniti di veicoli ed ai giornalai di gridare, a scopo di richiamo, sia per le strade e le piazze, che nell'interno dei locali aperti al pubblico o nei cortili dei fabbricati. L'uso di altoparlanti pubblicitari può essere consentito, solo previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale che fisserà le modalità relative.

Art. 57 – CANTI E SCHIAMAZZI, SUONATORI AMBULANTI

1) Salvo quanto è già stato disposto dall'art. 659 C.P., gli schiamazzi sono vietati sia di giorno che di notte. Sono inoltre vietati i canti quando costituiscono disturbo alla quiete pubblica.

2) Senza autorizzazione dell'Amministrazione comunale, sono vietati i mestieri di suonatore ambulante nelle vie e nelle piazze pubbliche o aperte al pubblico.

Art. 58 – SALE DA BALLO, CINEMA E RITROVI

Le sale da ballo, i cinema o i ritrovi quali, a puro titolo esemplificativo ma non esaustivo, bar, pub, ristoranti, ecc. devono essere attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno e qualora fossero gestite all'aperto, devono preventivamente essere autorizzate dall'Amministrazione comunale, la quale può concedere la loro apertura, solo quando non rechino disturbo al vicinato, subordinandola a determinate condizioni.

Art. 59 – DISCIPLINA PER LE ATTIVITA' CAUSA DI MOLESTIE AL VICINATO

1) Chi esercita un'arte, un mestiere o un'industria deve usare ogni cautela per evitare molestie od incomodo agli abitanti vicini, per rumori e polveri propagantesi nell'aria, attraverso i muri o in qualsiasi altro modo o per vibrazioni o scuotimenti dannosi.

2) I condizionatori d'aria e le apparecchiature di ogni genere devono essere installati in modo tale che il compressore elettro-meccanico non provochi rumori o vibrazioni dannose per gli abitanti vicini.

Art. 60 – OBBLIGATORietà DI LICENZA PER DETERMINATE ATTIVITÀ

1) Chiunque voglia attivare un mestiere o un'attività industriale, che può produrre rumori o vibrazioni, anche se l'impianto deve essere installato in fabbricati già esistenti, deve chiederne autorizzazione all'Amministrazione comunale che potrà concederla subordinandola a determinate condizioni, ove l'attività non risulti di disturbo alla quiete del lavoro e del riposo dei cittadini.

Art. 61 – DIVIETI E LIMITAZIONI DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI DISTURBO; MESTIERI E INDUSTRIE PARTICOLARMENTE RUMOROSE

1) Nonostante sia stata accordata la licenza ed anche quando il titolare dell'azienda non avesse creduto opportuno richiederla ritenendo la sua attività non rumorosa o molesta, l'Amministrazione comunale può sempre vietare l'esercizio quando rechi disturbo ovvero imporre limitazioni dell'esercizio dell'attività stessa.

2) I mestieri e le industrie particolarmente rumorose, di nuova apertura, come calderai, lattonieri, carpentieri, aziende di lavorazione del legno, ecc, potranno essere esercitate solo nella zona industriale.

3) Alle officine assistenza auto e moto è vietato tenere motori in movimento per rodaggio e produrre altri rumori nei cortili o nei locali donde possa derivare disturbo ai vicini.

Art. 62 – LIMITAZIONI DI ORARIO E DI RUMORI – CANTIERI EDILI E STRADALI

Per quanto concerne la materia in esame si rimanda integralmente a quanto stabilito nel locale "Regolamento delle Norme Tecniche di Attuazione della Classificazione Acustica" ed in particolare agli artt. 39 e segg. di detto testo normativo.

Art. 63 – DIVIETO DI TENERE ANIMALI RECANTI DISTURBO E CONDURRE ANIMALI PERICOLOSI O TALI DA INGENERARE RIBREZZO.

1) Fatti salvi i diritti garantiti dalla Legge, è vietato, nei centri abitati, tenere animali che, specialmente di notte, rechino disturbo al vicinato. In tali casi, gli agenti della Polizia Locale oltre ad accertare la contravvenzione a carico del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia originato l'infrazione od a porlo in condizioni di non disturbare la quiete. Nei casi di reiterato disturbo, ove la diffida non venga osservata o quando il proprietario dell'animale non sia reperibile, l'animale potrà essere sequestrato con le modalità previste dall'art.672 del Codice Penale.

2) E' vietato detenere sulla pubblica via animali pericolosi o tali da costituire pericolo o da ingenerare ribrezzo.

Art. 64 – USO DELLE CAMPANE

1) Per l'uso delle campane si rimanda a quanto disciplinato dalla Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico, n.447 del 26.10.1995, nonché a quanto previsto e regolato dalla Legge sul Concordato Stato-Chiesa.

2) Nel merito si evidenzia che, se l'uso delle campane avviene nel corso di manifestazioni di culto, esso non può sottostare ad alcun altro ordinamento o ad altra disposizione che non faccia capo ai documenti dei Sinodi o alle circolari della C.E.I.

3) Qualsiasi sia l'approccio tecnico-legale che si vuole seguire, non è possibile dimenticare che esiste un vincolo di esclusione con il quale è dunque necessario confrontarsi.

Art. 65 – ATTIVITÀ GIÀ ESISTENTI

1) Tutti coloro che all'approvazione del presente regolamento esercitano arti, mestieri, industrie che creano rumori percettibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa licenza, entro il termine di sei mesi dalla data di approvazione ed apportare, sempre entro il termine di un anno, le modifiche che dovessero essere richieste.

Il termine potrà essere prorogato a tempo maggiore, quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda ad altra sede.

Art. 66 – BIGLIETTI PER LA CIRCOLAZIONE SUI MEZZI PUBBLICI

1) Tutte le persone che utilizzano le linee gestite dalla locale azienda dei trasporti, hanno l'obbligo di munirsi del regolare biglietto opportunamente obliterato (normale o di abbonamento) e all'occorrenza, esibirlo al personale incaricato al controllo.

2) La ditta concessionaria riconoscerà quei documenti che, nel rispetto di disposizioni varie, costituiscono titolo per la libera circolazione sull'intera rete. Il comportamento a bordo degli automezzi di linea deve essere improntato alla massima educazione ed al rispetto di tutti i viaggiatori. L'Amministrazione comunale, tramite provvedimento della G.C., può disciplinare detto comportamento, specificando precise norme alla cui ottemperanza sono obbligati tutti i viaggiatori.

3) Le infrazioni alle norme di comportamento potranno essere contestate e conciliate brevi-manu, da parte dello stesso Agente accertatore. La potestà contravvenzionale è anche demandata al personale viaggiante addetto al controllo, debitamente riconosciuto dalla competente superiore autorità .

Art. 67 – OBBLIGO DI OSSERVANZA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI LUOGHI PUBBLICI

1) Tutti i cittadini sono obbligati ad osservare scrupolosamente gli orari di apertura e chiusura dei luoghi pubblici come, cimiteri, biblioteche, uffici comunali, giardini pubblici. I cittadini non dovranno indugiare, se non per ultimare le operazioni in corso, a lasciare i luoghi su indicati, soggetti a chiusura al pubblico all'orario stabilito.

2) In tal senso, ogni documento derivante al privato, a causa del proprio negligente e/o imprudente comportamento, non può essere, in alcun modo, addebitato alla Pubblica Amministrazione.

TITOLO V

NORME PER OVVIARE AI PERICOLI D'INCENDIO

Art. 68 – SOSTANZE E LIQUIDI ESPLOSIVI, INFIAMMABILI O COMBUSTIBILI

1) Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. del 18/06/1931 n° 773 e del relativo regolamento del 06/05/1940 n° 635 e successive modificazioni ed integrazioni, è vietato tenere nell'abitato esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita, senza autorizzazione dell'Autorità comunale. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas e/o di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. n° 620 del 28/06/1955.

2) Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui alle leggi n° 1570 del 27/12/1941 (norme sul trasporto e detenzione delle pellicole cinematografiche con supporto in celluloidi) e n° 469 del 13/05/1961, concernenti l'ordinamento dei servizi antincendi, nonché quelle di cui al D.Lvo 9 aprile 2008 n°81 e D.M. 16 febbraio 1982, riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Art. 69 – AUTORIMESSE

1) Le autorimesse, sia pubbliche che private, sono soggette alle disposizioni di cui il D.M. 31/07/1934. Esse s'intendono inoltre sottoposte alla vigilanza del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco, per quanto riguarda la prevenzione incendi.

Le autorimesse devono essere divise dai locali adibiti ad abitazione tramite aperture ignifughe tagliafuoco ed essere conformi a quanto previsto dalle vigenti normative in materia.

Art. 70 – OBBLIGO DI LICENZA PER I DEPOSITI E LE VENDITE DI COMBUSTIBILI E MATERIALI INFIAMMABILI

1) Le aziende che detengono depositi ed esercizi di vendita di combustibili sono tenute a provvedersi di licenza dell'Autorità comunale. Sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti quali la legna da ardere ed i carboni, anche il legname d'opera, il fieno, la paglia, la carta, i cartoni, il cotone, la canapa, il lino, la iuta, i fili vegetali in genere, il sughero in tritume, i materiali da imballaggio, lo zolfo, il caucciù, la gomma elastica ed i suoi derivati.

E' fatta eccezione all'obbligo di munirsi della licenza, per i depositi ad uso esclusivamente privato finalizzati all'alimentazione degli impianti di riscaldamento.

La licenza potrà essere negata quando, dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e le prescrizioni imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate, come previsto dalla normativa vigente.

Art. 71 – REQUISITI DEI LOCALI, DEI DEPOSITI E DEI LUOGHI DI VENDITA DI COMBUSTIBILI

1) I depositi ed i luoghi di vendita dei combustibili di cui al precedente articolo devono essere al piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

In genere i depositi ed i magazzini superanti i mc 1000 dovranno essere fuori dai centri abitati. Per i depositi ed i magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno degli abitati, se i locali sono provvisti di pareti ignifughe o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

I depositi di minore entità devono essere divisi dai locali adibiti ad abitazione tramite aperture ignifughe tagliafuoco.

Tutti i locali adibiti a depositi o a luoghi di vendita di combustibili devono essere conformi a quanto previsto dalle vigenti normative in materia.

Art. 72 – FUCINE E FORNI

1) Non si possono attivare forni e fucine, panetterie ed attività similari, senza autorizzazione comunale che, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le previdenze che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo di incendio. La non osservanza della prescrizione stabilita, al momento del rilascio della licenza, provocherà la revoca e l'annullamento della stessa.

Art. 73 – ACCATASTAMENTO DI LEGNA NEI CORTILI

1) E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili, circondati da fabbricati lungo più di due lati legna o qualsiasi altra materia di facile accensione se non adottando le cautele che, caso per caso, la competente Autorità riterrà di dovere imporre.

Art. 74 – SOTTOSCALE E LOCALI DI DISIMPEGNO

1) Nei sottoscala, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiale d'imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio delle persone.

Art. 75 – CAMINI E CANALI DI TIRAGGIO

1) Ogni locale in cui si voglia far uso del fuoco, deve essere provvisto di camino e cappa con canale di tiraggio per condurre i fumi al disopra dei tetti.

2) Le bocche, canne o tubi di camini e stufe non possono essere aderenti a pareti di legno. Essi devono essere periodicamente spazzati dalla fuliggine.

Art. 76 – DETENZIONE DI COMBUSTIBILI NEI SOTTERRANEI E NEI SOLAI DI CASE DI ABITAZIONE

1) Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione dei combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti ignifughe e non siano in diretta comunicazione con le scale di disimpegno di locali di abitazione.

I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti, all'interno delle quali sono ricavati condotti di fumo;

2) Nei solai sono vietati depositi di combustibili o ammassi di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Art. 77 – PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' COMUNALE

1) L'amministrazione comunale potrà, per motivi di sicurezza pubblica, ingiungere, diffidare, ordinare, tramite direttive e disposizioni, opere ed interventi ai proprietari, affittuari, o inquilini dei locali in cui venga accertata una situazione di pericolo pertinente alle violazioni delle norme per ovviare ai pericoli d'incendio, di cui agli articoli di questo titolo del presente Regolamento.

Art. 78 – DIVIETO DI USARE FIAMME LIBERE

1) E' assolutamente vietato:

- l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas, anche in luoghi aperti;
- alimentare o fornire con petroli, alcool, benzina le lampade, i fornelli ed i barbecue mentre sono accesi od in vicinanza di fiamme libere.

Art. 79 – ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI, FUOCHI ARTIFICIALI

1) Nell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili.

2) Nei cantieri è vietato accendere falò anche nei bidoni metallici adibiti a riscaldamento a cielo aperto.

3) E' vietato gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio zolfanelli, sigarette, od altri oggetti accesi.

4) Anche in caso di autorizzazione degli uffici di Pubblica Sicurezza, deve essere sempre richiesta l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale la quale detterà norme atte a prevenire incendi.

5) Ai sensi e per gli effetti del D.L. 24 giugno 2014 n°91 che con l'articolo 14, comma 8, lettera b) integra l'art.256-bis del decreto legislativo n°152 del 2006, sono invece ammesse le combustioni in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, nelle aree, periodi e orari che dovranno essere individuati da apposita ordinanza del Sindaco. Rimane vietata la combustione di residui vegetali agricoli e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione.

Art. 80 – PRESTAZIONI IN CASO D'INCENDI

1) La direzione del servizio di estinzione degli incendi spetta, in via prioritaria, al Comandante dei Vigili del Fuoco ed ad ogni responsabile di reparto per le specifiche competenze. Tuttavia il Comandante dei VV.FF. coordinerà anche le operazioni interforze che coinvolgono altri corpi delle forze dell'ordine, previ accordi con i rispettivi Responsabili.

Art. 81 – OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DI STABILI E DEGLI INQUILINI

1) Nel rispetto delle vigenti normative, i Vigili del Fuoco e gli agenti della forza pubblica possono, all'occorrenza, introdursi nelle case e nelle loro pertinenze o accedere ai tetti vicini, con gli utensili impiegati per la estinzione, ed i rispettivi proprietari ed inquilini sono obbligati a permetterlo come pure a permettere l'uso dei loro pozzi e fontane.

Art. 82 – OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORITÀ

1) Tutti coloro che prendono parte direttamente od indirettamente o comunque assistono all'estinzione dell'incendio, devono ritirarsi a qualunque intimazione dell'Autorità che dirige i lavori di estinzione degli incendi.

Art. 82 bis – OBBLIGHI GENERALI DEGLI ESERCENTI DETERMINATE ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO

1) E' fatto obbligo a tutti coloro i quali svolgono attività di qualsiasi genere, che comportino un potenziale rischio di incendio, di rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione incendi e di munirsi del relativo certificato (legge 26 luglio 1965 n°966, D.M. 16 febbraio 1982 e D.P.R. 12 gennaio 1998 n°37).

TITOLO VI

DISCIPLINA SANZIONATORIA

Art. 83 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1) In tutte le ipotesi di violazione previste dal presente Regolamento si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n° 689, fatte salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme dello stesso Regolamento.

Art. 84 – APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1) La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro non inferiore nel minimo a € 7,00 e non superiore nel massimo a € 10.330,00, chiamata cifra edittale e fissata dal successivo articolo 86. Il limite massimo può essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di più violazioni ai sensi dell'articolo 8 della legge 689/81, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al successivo comma 2.

2) La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. A tal fine entro il mese di dicembre di ogni biennio, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative verranno fissati con Determina del Responsabile di Settore.

Art. 85 – OBLAZIONE IN VIA BREVE

1) La conciliazione amministrativa della contravvenzione può essere eseguita, da parte del contravventore, mediante il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione edittale prevista per la violazione commessa o se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione.

2) Il pagamento potrà avvenire presso la sede della Tesoreria Comunale o tramite versamento su apposito C.C.P., intestato al Comune di Carate Brianza.

Art. 86 – SANZIONI

1) Chiunque viola le disposizioni degli articoli 33, 34, 35, 58, 68, 70, 71, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 163,00 a € 1.624,00.

2) Chiunque viola le altre disposizioni, del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 108,00 a € 1.083,00, prevista dall'art.2 del vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni per violazione di regolamenti o ordinanze comunali.

3) Chiunque viola il comma 7° dell'art.23 bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 210,00 a € 1.576,00.

Art. 87 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il presente regolamento entrerà in vigore entro il termine di 30 giorni dall'intervenuta sua approvazione e conseguente pubblicazione.

Le disposizioni ed i provvedimenti precedentemente emanati nelle materie e nei casi oggetto del presente regolamento devono considerarsi abrogati.

Il precedente Regolamento di Polizia Urbana, emanato il 28/08/1929 è abrogato, così come i Regolamenti di P.U. precedenti.

Il comma 2° dell'articolo 84 del presente regolamento entrerà in vigore il 1 gennaio 2003.